MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN SICILIA

Art. 2

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti

Il personale di cui al comma 1 e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri puo' prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propria deliberazione puo' autorizzare i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 25 luglio 1992, non più in vigore dal 28 luglio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia
Estremi	Decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-contrastare-la-criminalita-organizzata-in-sicilia/art-2-1-il-personale-di-cui-al-comma-1-dell-articolo-1-e-posto-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it